

Codice A1610A

D.D. 18 settembre 2015, n. 399

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Cuneo (CN) - Parco della Gioventu'- Richiedente: Barberis Aldo Impresa Costruzioni S.p.A. - Costruzione della nuova piscina comunale coperta con vasca olimpica. Opere in variante in c.o. a D.D. n.216 del 24/04/2013 per installazione fotovoltaico e ferma neve su copertura e interventi di modifica dei prospetti. Autorizzazione paesaggistica

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente

Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex l.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100. 168/2015A 15A

*Rif. n. 14610 /A16030 del 11/05/2015
Rif. n. 19262 /A16030 del 18/06/2015*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: CUNEO – “Parco della Gioventù” – Fg. 98 mapp. 1, 318, 390, 475, 476
Intervento: Costruzione della nuova piscina comunale coperta con vasca olimpica
e gestione dell'intero complesso sportivo denominato “Parco della Gioventù” -
Opere di variante in c.o. a Determinazione n. 216 del 24/04/2013 per l'installazione
di impianto fotovoltaico, elementi fermaneve sulla copertura e interventi di modifica
dei prospetti
Istanza: BARBERIS Aldo Impresa Costruzioni S.p.A.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal richiedente in data 11/05/2015 ,
con nota in pari data, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della
normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata
all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti il 18/06/2015, con nota in pari data,

visti i precedenti atti di assenso, emessi rispettivamente con nota prot.
40640/DB0814 del 18/12/2012 in occasione della Conferenza di Servizi del 19/12/2012 per
la valutazione del Progetto Definitivo riguardante la costruzione della nuova piscina
comunale coperta, e con Determinazione n. 216 del 24/04/2013 in variante e a recepimento
delle prescrizioni elencate nel succitato provvedimento iniziale,

Classificazione 11.100. /2015A

considerato che gli interventi proposti in variante riguardano la copertura della piscina, con la riduzione dell'estensione dell'impianto fotovoltaico e l'inserimento di elementi fermaneve, e alcune modifiche dei prospetti nord ed est, con l'inserimento di un nuovo parapetto permanente a protezione del terrazzo destinato a punto di raccolta del piano di evacuazione, una diversa soluzione di alcuni serramenti e di parte della finitura esterna di facciata,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

considerato che il progetto originario, approvato in data antecedente alla riadozione del succitato Ppr, prevedeva l'installazione dell'impianto fotovoltaico a integrale copertura della falda del tetto, mentre nella presente variante si propone di limitare il rivestimento finale in materiale fotovoltaico alla porzione centrale della sagoma del tetto lasciando a vista la restante parte in lamiera metallica grecata colore testa di moro ,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c e f del D.Lgs 42/2004,

accertato altresì che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto: *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo sito nei Comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura"* appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B040 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

Classificazione 11.100. /2015A

ritenuto pertanto che le varianti proposte sembrano potersi inserire nell'ambito in questione, senza alterare la percezione visiva apprezzabile da vari punti di osservazione nei confronti del nuovo polo natatorio polifunzionale in corso di realizzazione,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che il Comune, cui spettano le prerogative in materia di vigilanza ai sensi dell'art. 16 della l.r. 20/1989, verifichi che le opere in variante, per le quali si richiede l'autorizzazione all'esecuzione, non siano di fatto già state eseguite.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

I Funzionari Istruttori

Silvia Brussino

Patrizia Filippi



Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi





Torino, 27/8/2015

Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI
ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
Via Avogadro, 30
10121 TORINO
c.a. arch. Giovanni Paludi
c.a. arch. Silvia Brussino
c.a. arch. Patrizia Filippi



Prot. n. 11959 - 34.10.05/299

OGGETTO: **CUNEO** - "Parco della Gioventù". Piscina comunale. Immobile censito al F. 98 mapp. 1, 318, 390, 475, 476.
Applicazione del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., Parte III, Beni Paesaggistici.
Costruzione della nuova piscina comunale coperta con vasca olimpica e gestione dell'intero complesso sportivo. Variante in corso d'opera a Det. n. 216 del 24/04/2013 per installazione impianto fotovoltaico, elementi fermaneve sulla copertura e modifiche dei prospetti.
Richiedente: Aldo Barberis Impresa Costruzioni S.p.A. - Alba.
Parere di competenza ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

In risposta all'istanza di autorizzazione dei lavori in oggetto, trasmessa da codesto Settore regionale con prot. n. 21708/A16.030 del 7/07/2015 e recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 8597 del 13/07/2015,

considerato che l'immobile interessato dall'intervento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 142 c. 1 lettere "c" e "f", e in forza del D.M. del 1/08/1985 - "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo".

visti gli elaborati grafici, la documentazione fotografica, la relazione tecnico-illustrativa e la relazione paesaggistica allegati all'istanza.

considerati i precedenti atti di assenso in merito al progetto in epigrafe.

vista la relazione del Settore regionale in merito alla compatibilità dell'intervento.

considerato che gli interventi previsti in variante riguardano la copertura della piscina, con la riduzione dell'estensione dell'impianto fotovoltaico e l'inserimento di elementi fermaneve, e alcune modifiche dei prospetti nord ed est dell'edificio,

accertato che l'intervento proposto appare coerente con le prescrizioni contenute nelle Norme di attuazione del Ppr adottato, poste in salvaguardia, oltre che con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'art. 143 c. 1 lettera "b" del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte" - prima parte, nonché con quelle contenute nella scheda B040 dello stesso catalogo.

valutato l'impatto delle opere come ora proposte in relazione alla conservazione delle caratteristiche di interesse dell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela.

questa Soprintendenza, per quanto di competenza e ai sensi della normativa vigente, **esprime parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 in merito all'intervento come proposto.

Si trattiene agli atti copia della documentazione qui pervenuta, restando in attesa del provvedimento autorizzativo.

L'incaricato dell'istruttoria
arch. Nadia Ostorero

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti